

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1786</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRI, MORA, ARFE', FELISETTI, AMADEI, BIASINI,  
BOZZI, BIANCO, AMALFITANO, BORTOLANI, CUMINETTI,  
MORINI, SPIGAROLI, ZUCCONI**

*Presentata il 10 ottobre 1977*

Modifiche della legge 26 febbraio 1963, n. 290,  
riguardante l'Istituto di studi verdiani di Parma

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento è intesa ad adeguare l'Istituto di studi verdiani di Parma alle mutate condizioni oggettive rispetto al tempo della sua istituzione, avvenuta con legge 26 febbraio 1963, n. 290.

1. — L'Istituto di studi verdiani, per il contributo finora dato e nella previsione di quello che sarà in grado di dare (in un rinnovato assetto più consono alle attuali istanze socio-culturali) al progresso degli studi musicologici e alla divulgazione in Italia e all'estero dell'opera di Giuseppe Verdi, è da annoverarsi fra gli « Istituti culturali » di interesse nazionale, ritenuti necessari ai fini dello sviluppo culturale del paese e pertanto esclusi dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

sembra opportuno darne atto aggiungendo la qualifica di « Nazionale » alla sua intitolazione ufficiale originaria.

2. — La legge 26 febbraio 1963, n. 290, fissava nell'articolo 3 la composizione del Consiglio di amministrazione con i rappresentanti, tra gli altri, degli Enti locali (Comune e Provincia) di Parma. A seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale, emerge la necessità di comprendere nel Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della regione Emilia-Romagna. Avendo l'esperienza dimostrato l'opportunità di associare, nella condotta dell'Istituto, alla rappresentanza di Enti pubblici politici ed amministrativi qualche più specifica competenza di ordine culturale, si è previsto che nel Consiglio di amministrazione sia presente, oltre al rappresentante del di-

castero vigilante (Ministero per i beni culturali e ambientali) anche un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato previo parere del Consiglio nazionale per la pubblica istruzione, accanto ai rappresentanti dell'Università e del Conservatorio di Parma, con il fine specifico di istituire uno stretto rapporto nei modi e nelle forme più opportune tra l'Istituto e il mondo della scuola; inoltre che nella previsione di una più larga sfera di azione divulgativa e culturale attraverso pubbliche manifestazioni, che l'Istituto potrà promuovere in campo nazionale ed internazionale, entrino a far parte del Consiglio di amministrazione, col rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, quelli della RAI-TV e del Teatro alla Scala, cioè di organismi altamente qualificati a collaborare ai fini sopradetti. La famiglia Carrara Verdi potrà designare un proprio componente.

Si è ritenuto di poter eliminare dal Consiglio di amministrazione la rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo, essendo le Amministrazioni locali già largamente rappresentate. In merito al dettato della legge 26 febbraio 1963, n. 290, istitutiva dell'Istituto di studi verdiani, è parso più corrispondente alla prassi democratica che il Presidente dell'Istituto sia nominato su designazione del Consiglio di amministrazione.

Per facilitare le decisioni e gli adempimenti della normale gestione amministrativa è stata data facoltà allo stesso Consiglio di amministrazione di costituire nel proprio seno una Giunta esecutiva di 5 membri.

3. — Al fine di meglio corrispondere al ruolo che l'Istituto è chiamato a svolgere in campo nazionale ed internazionale anche mediante una qualificata partecipazione esterna alla sua attività culturale, in analogia con altri istituti similari, l'articolo 3 prevede l'istituzione di un « Comitato tecnico-scientifico », composto di 5 membri, oltre il Direttore, con compiti di consulenza sugli indirizzi, i programmi, le iniziative dell'Istituto.

Fondamentale garanzia dell'efficace funzione del « Comitato tecnico-scientifico » deve rimanere la scelta, lasciata alla responsabile autonoma valutazione del Consiglio di amministrazione, di esperti e studiosi, che abbiano sicura competenza ed

affermato prestigio nel campo degli studi storici e musicologici particolarmente in quelli che riguardano Giuseppe Verdi e la storia musicale e culturale dell'800.

4. — L'articolo 6 della legge istitutiva lascia imprecisata la modalità della nomina del Direttore dell'Istituto successiva a quella disposta per la prima applicazione della legge stessa. È opportuno invece stabilire che la nomina deve essere fatta per la normale via del concorso pubblico a carattere nazionale, in considerazione del grado e della stabilità conferiti con la nomina medesima.

Si attribuisce perciò allo stesso Consiglio di amministrazione il compito di deliberare il concorso, di bandirlo ed esperirlo in ogni sua fase, fino alla nomina del vincitore. Si prevede il previo accordo dell'organo vigilante sulle modalità del concorso, affinché sia garantita la corrispondenza di esse alle norme generali vigenti sul piano nazionale per analoghi livelli di funzione.

5. — Essendo emersa l'opportunità che l'Istituto si valga dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, secondo le norme legislative che regolano l'attività della stessa, si è previsto nella legge la norma relativa.

6. — Infine l'articolo 8 della legge istitutiva assegnava per il finanziamento dell'Istituto un contributo annuo di lire 30 milioni, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Nel corso di 14 anni trascorsi da allora, da un lato l'attuarsi e il progressivo espandersi delle attività dell'Istituto, dall'altro la graduale lievitazione dei costi e l'inesorabile svalutazione monetaria hanno notevolmente ridotto il margine di iniziativa dell'Istituto in palese contrasto con l'aumentata richiesta delle sue prestazioni, le quali sono ormai alla paralisi nell'irrigidimento di un bilancio assorbito quasi totalmente dalle spese correnti di ordinaria amministrazione, pur essendo rimasto l'organico del personale al di sotto del numero di posti previsto dal Regolamento a suo tempo approvato dai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

Alla dotazione finanziaria annua stabilita dalla legge del 1963 l'esperienza di 14 anni ha dimostrato la difficoltà di aggiungere sostanziali contributi da parte di altri Enti, nonostante ogni buona disposizione. E se alcune iniziative di maggiore impegno

l'Istituto ha potuto assumere e portare a compimento, lo si deve alla concessione di contributi straordinari da parte della Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche; concessione resa ormai più difficile dalla indisponibilità da parte dell'Istituto delle risorse di bilancio occorrenti come supporto al contributo ministeriale, per il finanziamento dei progetti straordinari.

Cosicché, alla data odierna l'Istituto si trova con un grave arretrato nei propri impegni di pubblicazione del bollettino « Verdi », degli « Atti » di Convegni e Congressi, del Carteggio verdiano ecc., già pronti per la stampa.

Che l'Istituto di studi verdiani meriti di essere sottratto a una simile situazione negativa, può essere facilmente dimostrato da una sia pur sommaria considerazione e valutazione del vasto ambito di intervento che l'attuale situazione della cultura storico-musicale specificatamente da esso richiede. Il risveglio di interessi, di studi, di iniziative intorno al nome di Verdi (tra le quali andrà almeno citata la fondazione di un Istituto di studi verdiani a New York e l'avvio da parte della Casa editrice Ricordi in accordo con l'University of Chicago Press, delle edizioni critiche delle opere del Maestro, alle quali si auspica la partecipazione fattiva di una istituzione nazionale quale l'Istituto di studi verdiani), la presenza rilevante di opere verdiane nel repertorio nazionale ed internazionale (la cui eco viene moltiplicata attraverso i moderni mezzi di comunicazione quali la radio, la televisione e il disco) sono tutti elementi che sollecitano una rivitalizzazione dell'Istituto di studi verdiani. Considerato che durante i primi anni della sua esistenza l'Istituto di studi verdiani ha già

avviato la formazione di alcuni importanti strumenti di studio e ricerca (in particolare una biblioteca specializzata di musica e di studi biografico-critici, e un archivio con numerose riproduzioni particolarmente dell'epistolario verdiano) appare essenziale che l'Istituto possa continuare la raccolta sistematica di fonti, documenti, testimonianze storico-critiche relative all'opera verdiana e possa fornire, anche proseguendo la serie delle proprie pubblicazioni, un contributo all'approfondimento del suo significato, attendendo contemporaneamente a fini scientifici e a fini di divulgazione. Queste attività dovranno svolgersi in stretto rapporto di collaborazione con l'Università, il Conservatorio, le istituzioni nazionali e straniere, con singoli studiosi dell'opera del Maestro, d'intesa con le strutture organizzative della musica, con la Radio Televisione Italiana e in fattiva collaborazione con le amministrazioni locali e con i Ministeri del turismo e spettacolo, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, anche in vista dell'estensione della competenza di questo ultimo alla tutela e valorizzazione dei « Beni musicali ».

Per assicurare la continuazione (e, al momento attuale di stasi, si dovrebbe meglio dire: la riattivazione) di questa complessa e delicata attività, l'articolo 6 della proposta di legge da noi presentata eleva a lire 300 milioni il contributo già stabilito a carico del bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali. È prevista inoltre la possibilità della concessione da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo di un contributo annuo sino a lire 50 milioni, per la realizzazione di iniziative e di attività inerenti alle finalità istituzionali dell'ente.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 26 febbraio 1936, n. 290, è sostituito dal seguente:

« È istituito in Parma l'Istituto nazionale di studi verdiani, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'istituto ha lo scopo di promuovere ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi e diffonderne la conoscenza, esplicando in questo ambito un servizio culturale ed educativo ».

### ART. 2.

L'articolo 3 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto nel modo che segue:

- 1) il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo rappresentante;
- 2) il sindaco di Parma o un suo rappresentante;
- 3) il sindaco di Busseto o un suo rappresentante;
- 4) il presidente dell'Amministrazione provinciale di Parma o un suo rappresentante;
- 5) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- 6) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- 7) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominato dal Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
- 8) un rappresentante dell'Università degli studi di Parma;
- 9) un rappresentante del Conservatorio di musica di Parma;
- 10) un rappresentante della RAI-TV - Radiotelevisione Italiana, designato da quel Consiglio di amministrazione;
- 11) un rappresentante dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna;

12) un rappresentante dell'Ente autonomo teatro alla Scala di Milano, designato da quel Consiglio di amministrazione;

13) un componente della famiglia Carrara Verdi.

Il Presidente è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare fra i suoi membri una giunta esecutiva di cinque componenti, compreso il Presidente ».

#### ART. 3.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza per le attività culturali proprie dell'Istituto. Tale Comitato è composto di cinque membri scelti fra i cultori di studi musicologici specifici, di sicura notorietà in campo nazionale o internazionale.

Del Comitato tecnico-scientifico fa parte di diritto il direttore dell'Istituto.

Il Comitato tecnico-scientifico decade contemporaneamente al Consiglio di amministrazione. I componenti possono essere nuovamente nominati.

#### ART. 4.

L'articolo 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha un direttore nominato a seguito di pubblico concorso, per titoli, bandito ed esperito dall'Istituto di studi verdiani con deliberazione del Consiglio di amministrazione e con le modalità che saranno approvate dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Il direttore dirige e coordina i servizi e le attività dell'Istituto, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in stretto rapporto di collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico ».

#### ART. 5.

L'Istituto nazionale di studi verdiani è autorizzato a fruire della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

ART. 6.

L'articolo 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento dell'Istituto è concesso un contributo annuo di lire 300.000.000 (trecento milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

All'onere di cui al precedente comma per l'anno 1977 si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per la realizzazione di iniziative e attività inerenti alle finalità istituzionali e intese alla diffusione della cultura musicale può essere concesso, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, un contributo annuo non superiore a lire 50 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.